

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E RIVALSA

Estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione MOD. AU59A ED. 9/2007

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei casi descritti nei seguenti articoli:

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- e. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D.L. 30.04.92 n.285;
- g. per le macchine operatrici su cingoli, per gli autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmo in blocchi e per le macchine agricole su ruote non gommate, l'assicurazione non comprende i danni provocati alla pavimentazione stradale.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.1) Rinuncia al diritto di rivalsa

- a. **Guida con patente idonea, ma scaduta:** Liguria rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'articolo 2 lett. a), nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, Liguria sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.
- b. **Guida con attestato di superamento degli esami di idoneità:** Liguria rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 2 lett. a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'Ufficio Provinciale dell'Autorità competente e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte delle Autorità competenti. Resta comunque inteso che qualora detta patente non venisse rilasciata, Liguria sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.
- c. **Danni subiti da terzi trasportati nella cabina a fianco del conducente su autocarri adibiti a trasporto cose:** Liguria rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art. 2 lett. e) per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo purché il trasporto sia avvenuto nel rispetto della carta di circolazione.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Liguria di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Liguria possono comportare la perdita parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, Liguria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.